



6 DIC. 2006

1276  
6 DIC. 2006  
n. 0/12/06  
Devis. 0/12/06  
Depos. 6 DIC. 2006

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati:

dott. Maria Grazia Vagliasindi  
dott. Clara Castro  
dott. Roberta Crucitti

Presidente  
Consigliere  
Consigliere rel. ed est.

unita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n.1398/2006 R.G.  
introdotta con ricorso depositato il 22.9.2006

da

A [redacted] con sede in [redacted]  
[redacted] in persona dell'amministratore e legale  
rappresentante pro tempore [redacted]  
[redacted]  
[redacted] tutti elettivamente domiciliati in  
Lentini via Segesta n.8 nello studio dell'avv.Marcello Jaca che li  
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso domiciliato in  
Catania, p.zza Lanza n.18/A presso lo studio dell'avv.Nicolò  
D'Alessandro.

**APPELLANTI**

contro

FALLIMENTO della A [redacted]  
s.n.c.,  
FALLIMENTO A [redacted]

## FALLIMENTO di G [REDACTED]

in persona del Curatore avv. Maurizio Caracciolo rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Carpinteri del Foro di Siracusa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, giusta autorizzazione del G.D. in data 26.10.2006, elettivamente domiciliato a Catania, via Scuto Costarelli 56 presso lo studio dell'avv. Ignazio De Mauro.

## APPELLATI

e contro

M [REDACTED] s.r.l.

## APPELLATA contumace

avente ad oggetto: riforma della sentenza dichiarativa di fallimento emessa i 11-18.7.2006 dal Tribunale di Siracusa;

letti gli atti e sentite le parti all'udienza del 15.11.2006;

ritenuto che la M [REDACTED] s.r.l., benché regolarmente citata ha ritenuto di non costituirsi in giudizio onde ne va dichiarata la contumacia;

ritenuto che, secondo l'art.150 d.l.gs n.5/06 i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati prima del 16.7.2006 (data di ontrata in vigore del decreto stesso secondo la medesima disposizione) "sono definiti secondo la legge anteriore";

che, nella fattispecie, il ricorso per la dichiarazione di fallimento risulta essere stato depositato il giorno 8.8.2005 per cui essendo iniziato in epoca antecedente alla predetta data del 16.7.2006 il procedimento nel cui ambito venne pronunciata la sentenza impugnata deve essere "definito" e, quindi, deciso secondo la legge anteriore;

che tale legge prevede che la sentenza dichiarativa del fallimento sia, coerentemente con la natura sommaria della fase prefallimentare, impugnata con opposizione, avanti al medesimo tribunale;

che, viceversa, come peraltro, evidenziato anche nella relazione ministeriale l'appello previsto dalla nuova legge fallimentare come strumento di gravame della sentenza di fallimento trova giustificazione nella proceduralizzazione dell'istruttoria prefallimentare che ora si svolge a cognizione piena;

che, pertanto, nella specie la sentenza dichiarativa di fallimento era impugnabile con opposizione innanzi al medesimo Tribunale che aveva dichiarato il fallimento e, conseguentemente, l'appello va dichiarato inammissibile;

che ricorrono giusti motivi in relazione alla novità della questione per la compensazione delle spese.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da A. [redacted] s.n.c., [redacted] e [redacted] contro i fallimenti della A. [redacted], A. [redacted] e G. [redacted] e contro M. [redacted] avverso la sentenza n.28/06 depositata il 18.7.2006, del Tribunale di Siracusa, lo dichiara inammissibile;

spese compensate;

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello e letto in udienza il 6.12.2006.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

IL CANCELLIERE  
[redacted]

[Handwritten signature]

Deposita nella Cancelleria  
della Corte di Appello di Catania  
il 6 DIC. 2006  
IL CANCELLIERE  
[redacted]